

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1308)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 18 ottobre 1973
(V. Stampato n. 1480)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MEDICI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(VALSECCHI)**

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile
(BOZZI)**

**e col Ministro della Marina Mercantile
(LUPIS)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 ottobre 1973*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968, con annesso scambio di note effettuato a Roma il 30 giugno 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, con scambio di note, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ACCORDO
TRA L'ITALIA ED IL GHANA PER EVITARE LA DOPPIA
IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO
DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

I Governi della Repubblica Italiana e del Ghana, animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

1. L'espressione « esercizio della navigazione marittima ed aerea » significa attività professionale di trasporto per mare e per aria di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, locatari e noleggiatori di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio ed altri documenti relativi al trasporto di passeggeri e di merci.

2. Per « imprese italiane » si intendono lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti in Italia e non residenti nel Ghana, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

3. Per « imprese del Ghana » si intendono lo Stato del Ghana e gli enti pubblici del Ghana sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti nel Ghana e non residenti in Italia, nonché le società di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi del Ghana ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio del Ghana.

ARTICOLO 2.

1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, il Ghana e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese del Ghana esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo del Ghana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Ghana, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Ghana.

3. L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese del Ghana di navigazione marittima ed aerea che partecipano a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

ARTICOLO 3.

Il presente Accordo è soggetto a ratifica o approvazione ed entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione. Le sue clausole si applicheranno ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea a partire dal 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo la predetta notificazione reciproca.

ARTICOLO 4.

Il presente Accordo rimarrà in vigore senza limite di tempo, ma potrà essere denunciato da una delle Parti con comunicazione scritta all'altra parte. L'Accordo cesserà di avere effetto il 1° gennaio successivo allo scadere di un periodo di 6 mesi dalla data della comunicazione.

FATTO in duplice esemplare ad Accra il 23 agosto 1968 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

LUIGI GASBARRI

*Per il Governo
della Repubblica del Ghana*

A. A. AFRIFA

**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF GHANA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION OF THE REVENUES RESULTING FROM THE EXERCISE OF MARITIME AND AIR NAVIGATION**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Ghana, desirous to conclude an Agreement between the two Countries to avoid double taxation on the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation, have agreed as follows:

ARTICLE 1.

1. In this Agreement, « exercise of maritime and air navigation » means the professional exercise of the activity of transport by sea and by air of persons, animals, freight and mail, carried out by proprietors, lessees or charterers of ships or aircraft, including the sale of travel tickets and other documents relating to the transport of passengers and goods.

2. « Italian enterprise » means the Italian State and Italian public bodies whether of national or local character, the individuals residing in Italy and not residing in Ghana, as well as the Companies incorporated under the Italian law and having the seat of their actual management in the territory of the Republic of Italy.

3. « Ghanaian enterprise » means the State of Ghana and Ghanaian public bodies, whether of national or of local character, the individuals residing in Ghana and not residing in Italy, as well as the Companies incorporated under the Ghanaian law and having the seat of their effective management in the territory of the Republic of Ghana.

ARTICLE 2.

1. The Italian Government undertakes to exempt the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation between Italy, Ghana and other Countries, carried out under the national flag of Ghana by Ghanaian Enterprises engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenue taxable in Italy.

2. The Ghanaian Government undertakes to exempt the revenues resulting from the exercise of maritime and air navigation between Ghana, Italy and other Countries, carried out under the national flag of Italy by Italian Enterprises engaged in such activities, from income taxes and from any other taxes having as basis the revenues taxable in Ghana.

3. The fiscal exemption foreseen in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be extended to the Italian and Ghanaian Enterprises participating in

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a « pool », or operating jointly with other concerns not covered by this Agreement, or operating in an international maritime or air transport organisation, provided that such exemption shall be limited to the revenues derived by the said Enterprises.

ARTICLE 3.

The present Agreement shall be subject to ratification or approval and shall come into force fifteen days after the exchange of the instruments of ratification or approval. Its provisions shall be applied to revenues derived from maritime and air navigation as from the 1st January of the solar year in which the mutual notification takes place.

ARTICLE 4.

The present Agreement shall continue in force indefinitely, but may be terminated by either party by giving six months written notice to the other. There upon, the Agreement shall cease to have effect as at the first of January of the year immediately following the expiry of the six months notice.

DONE in duplicate in Accra the 23 day of August 1968 in the English and Italian languages both texts being equally authoritative.

For the Republic of Italy

LUIGI GASBARRI

For the Republic of Ghana

A. A. AFRIFA

SCAMBIO DI NOTE

Roma, 30 giugno 1972

Signor Incaricato d'Affari,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra l'Italia ed il Ghana contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea e marittima concluso ad Accra il 23 agosto 1968 e la ringrazio per quanto ha voluto comunicare in data odierna circa la decisione adottata dal Governo della Repubblica del Ghana di accettare di prorarre la retroattività dell'accordo in questione al 1° gennaio 1961.

Di conseguenza ho l'onore di proporre che all'articolo 3 dell'Accordo stesso venga aggiunto il seguente comma.

Nel testo italiano:

« I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961, ed il 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti predetti ».

Nel testo inglese:

« Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of January 1961 to the first of January of the solar year in which the said instruments are exchanged ».

Qualora il Governo del Ghana concordi su quanto precede, ho l'onore di proporre che questa lettera e quella che la Signoria Vostra mi invierà in risposta costituiscano uno Scambio di Note che entrerà in vigore contemporaneamente al summenzionato Accordo, del quale costituirà parte integrante.

Voglia gradire, Signor Incaricato d'Affari, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri

MEDICI

Signor J. A. ASMAH
Incaricato d'Affari
della Repubblica del Ghana

ROMA

30th June, 1972

Mr. Minister,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 30th June, 1972 the contents of which are as follows:

« Mr. Chargé d'Affaires,

I have the honour to refer to the Agreement between Italy and Ghana against double taxation on income deriving from air and sea navigation, signed in Accra on 23rd August, 1968 and I thank you for the information you gave me today, regarding the decision taken by the Government of the Republic of Ghana to accept the extension of the retroactivity of the Agreement to 1st January 1961.

Consequently, I have the honour to propose that the following paragraph be added to Article 3.

In the Italian text:

“ I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1961 ed il 1° gennaio dell'anno solare nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti predetti ”

In the English text:

“ Nevertheless the two Governments agree they shall not claim any rights over the payment of taxes based on revenues derived from maritime and air navigation as from the first of January 1961 to the first of January of the solar year in which the said instruments are exchanged ”.

Should the Government of Ghana accept the above, I have the honour to propose that this Letter and the Letter you will send me in reply should form an Exchange of Letters which will enter into force together with the above-mentioned Agreement, thus completing the Article.

Please accept, Mr. Chargé d'Affaires, the assurances of my highest consideration ».

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of the Republic of Ghana agrees to the above.

Please accept, Mr. Minister, the assurances of my highest consideration.

J. A. ASMAH

Chargé d'Affaires

Embassy of the Republic of Ghana

H.E. Sen. Prof. GIUSEPPE MEDICI,

Ministry of foreign affairs,

ROME